

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/04/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36978-corte-di-cassazione-sezione-sesta-n-6467-2015-cc-29-gennaio-2015-deposito-del-13-febbraio-2015-pres-citterio-rel-de-amicis-p-m-geraci>

Autore: De Francisci Giuseppe

**Corte di Cassazione , Sezione Sesta , n. 6467/2015 cc. 29
gennaio 2015 – deposito del 13 febbraio 2015, Pres.
Citterio, Rel. De Amicis, P.M. Geraci**

COMMENTO

Corte di Cassazione , Sezione Sesta , n. 6467/2015 cc. 29 gennaio 2015 – deposito del 13 febbraio 2015, Pres. Citterio, Rel. De Amicis, P.M. Geraci

Massima

La mancanza di finalità di utile o guadagno patrimoniale non produce alcun esonero di responsabilità sulla condotta professionale esercitata dal soggetto non abilitato all'esercizio della professione di avvocato con la consapevolezza di essere privo del corrispondente titolo abilitativo.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE FORENSE – DIFESA E DIFENSORE – MANCANZA DI TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE.

Premessa

Nel fatto B.O., laureato in giurisprudenza, non abilitato all'esercizio della professione forense, aveva effettuato nell'estate del 2007 tre colloqui in una casa circondariale con un detenuto , dopo esserne stato preventivamente nominato difensore di fiducia. L'imputato si era presentato e qualificato come avvocato davanti alla polizia penitenziaria, presentando, per giustificare il mancato possesso della tessera professionale, la denuncia di smarrimento dei documenti.

Con sentenza emessa in data 8 maggio 2014 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo in data 8 maggio 2009, che all'esito di rito abbreviato condannava B. O. alla pena di mesi tre di reclusione e congiuntamente Euro 200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 348 c.p., commesso in (OMISSIS), escludendo sia la continuazione che l'aumento per la contestata recidiva.

Avverso la sopra indicata pronuncia ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto, con separati atti del 28 e del 30 maggio 2014, l'erronea applicazione della norma incriminatrice laddove la stessa prevede l'irrogazione della multa solo in alternativa alla pena detentiva della reclusione - che è stata invece applicata nella fattispecie in esame - nonché l'assenza di prova circa l'esercizio in modo continuativo, sistematico ed organizzato dell'attività professionale di avvocato, non essendo emerso, fra l'altro, che egli abbia ricevuto proventi per la propria prestazione.

La Corte d'appello, in particolare, ha ommesso di considerare che all'imputato sono stati contestati solo tre colloqui in carcere, avvenuti in un arco temporale assai ristretto, circa un mese, e che il dirigente della Squadra Mobile, nella sua relazione del 5 dicembre 2007, aveva escluso il requisito della professionalità ipotizzando che il B. svolgesse “impropriamente la professione di avvocato, senza interessi reconditi o altri fini delittuosi”.

Conclusioni

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, ritiene che il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio.

In primis, del tutto infondato deve ritenersi il motivo del ricorso incentrato sulla prospettata inosservanza ed erronea applicazione della norma incriminatrice in esame, avendo i Giudici d'appello, indicato le ragioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente.

Al tal riguardo, i Giudici d'Appello hanno valorizzato la pacifica e non contestata relazione d'indagine, dalla quale è emerso che l'imputato, laureato in giurisprudenza, ma non abilitato all'esercizio della professione di avvocato, ha comunque svolto, una serie di attività, seppur in modo sporadico e limitato nel tempo, proprie dell'ufficio di difensore penale. Ed inoltre presentava, alla Polizia Penitenziaria di quell'istituto, a giustificazione della mancanza del tesserino professionale, un verbale di denuncia di smarrimento di una serie di documenti tra cui la stessa tessera professionale.

In tal senso, è evidente che il fatto di recarsi in più occasioni presso un Istituto penitenziario, simulando la presenza di un inesistente titolo professionale ed accedendovi al fine di colloquiare con un detenuto dal quale si è appena ricevuta la nomina, dunque per compiere un atto tipico ed esclusivo di esercizio della professione di avvocato, costituisce un comportamento idoneo a creare la pubblica percezione del concreto esercizio della professione forense o, comunque, l'apparenza di un'attività svolta da un soggetto regolarmente abilitato (arg. ex Sez. VI, n. 18745 del 21/01/2014, dep. 06/05/2014, Rv. 261098).

Muovendo da tali premesse storico-fattuali, deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principi secondo cui il delitto previsto dall'art. 348 c.p., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Sez. VI, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Rv. 259490; Sez. VI, n. 30068 del 02/07/2012, dep. 23/07/2012, Rv. 253272).

Indubbiamente, quando l'esercizio dell'attività professionale vietata all'agente ne investa atti tipici, come quelli posti in essere dall'imputato come patrocinatore legale, il reato ha natura istantanea, perfezionandosi anche con il solo compimento di un atto abusivo che realizza definitivamente il verificarsi dell'evento lesivo. Evento che deve ritenersi unico, come unica è la condotta che lo realizza, quand'anche sia sviluppata, come avvenuto nel caso in esame, con più atti professionali abusivi.

Una linea interpretativa, quella testé indicata, che evidentemente si colloca nell'ambito di una prospettiva già tracciata dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, allorquando hanno distinto al riguardo le possibili evenienze fattuali rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame, affermando il principio di diritto secondo cui concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 c.p., "non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorquando lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le

oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Sez. Unite, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 23/03/2012, Rv. 251819).

Viene poi messo in evidenza un altro aspetto del reato in questione ed in particolare si rileva che il reato di cui all'art. 348 c.p., è un reato contro la pubblica amministrazione, il cui evento è costituito dal raggiro di una preventiva “speciale abilitazione”, rilasciata una tantum da appositi organi pubblici o da enti pubblici professionali, per il durevole esercizio di attività professionali riservate a soggetti muniti di specifica qualificazione. L'eventuale scopo di lucro che possa aver spinto l'agente alla condotta abusiva non caratterizza la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, ossia il bene immateriale della P.A. rappresentato dall'esigenza di garanzia, nell'interesse della collettività, di un controllo generale e preventivo dei requisiti per l'esercizio di specifiche professioni di più o meno elevato spessore tecnico. Ciò chiarito, la mancanza nell'azione dell'imputato di finalità di lucro o guadagno patrimoniale, ovvero i moventi di natura meramente privata e perfino il previo assenso del destinatario dell'attività professionale al suo illecito svolgimento non possono produrre alcun effetto esimente sulla inequivoca apprezzabilità penale della condotta tecnico-professionale esercitata dall'imputato con la sicura contezza di essere privo del corrispondente titolo abilitativo (cfr., da ultimo, Sez. VI, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, cit.).

Infine, fondato, di contro, deve ritenersi l'ulteriore profilo di doglianza inerente alla illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio, così come irrogato dal Giudice di primo grado e confermato, poi, all'esito del giudizio d'appello, laddove è stata congiuntamente applicata all'imputato la pena della reclusione e della multa, sebbene la norma incriminatrice di cui all'art. 348 c.p., preveda chiaramente in via alternativa la pena della reclusione (sino a sei mesi), ovvero della multa (da Euro 103,00 ad Euro 516,00), con la conseguente facoltà discrezionale attribuita al Giudice del merito in ordine alla scelta della forma sanzionatoria più adeguata alle particolarità del caso concreto.

Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.